

## **Certificazione richiesta dai privati.**

I certificati rilasciati dall'ufficiale d'anagrafe delegato, l'autenticazione di firme e di copie, sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine (artt.1 e 4 della Tariffa - allegato A -approvata con D.M. 20.8.1992), a meno che non siano previste specifiche esenzioni dalla legge e cioè in particolare dalla Tabella - allegato B - al D.P.R. 642/72 o da altre leggi speciali.

Non è rimesso in alcun modo alla discrezionalità degli operatori anagrafici di decidere in merito all'assolvimento o meno dell'imposta di bollo; il cittadino, all'atto della richiesta, è tenuto ad indicare l'uso a cui il certificato è destinato, consentendo così l'applicazione della normativa vigente in materia di applicazione o meno dell'imposta. E' interesse dell'ufficiale d'anagrafe che predispona il documento di indicare con precisione l'uso cui è destinato o la norma esentativa: si rammenta infatti che, nel caso di evasione dall'imposta, la responsabilità fra chi emette il certificato e chi lo riceve è solidale (art. 22 D.P.R. 642/72).

Si trascrive di seguito un interessante **parere dell'Intendenza di Finanza di Padova, prot.n.29774/93 del 2 agosto 1993:**

“I cittadini nel richiedere qualsiasi certificato devono obbligatoriamente indicare l'uso al quale lo stesso è destinato, al fine di evitare evasione dall'imposta di bollo di cui sarebbe responsabile, oltre l'interessato, anche l'impiegato o il funzionario addetto al pubblico servizio, in qualità di pubblico ufficiale.”

La dicitura ” rilasciato in esenzione dall'imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge”, è eccessivamente generica e non pone l'ufficiale d'anagrafe al riparo da eventuali responsabilità; gli operatori non dovranno farne uso, apponendo invece, nel caso di esenzione, l'espressa indicazione della norma di riferimento.

Si riporta di seguito la **risoluzione del Ministero delle Finanze n.451626 in data 2 aprile 1990:**

“ In applicazione della vigente normativa non può essere concessa nessuna esenzione dall'imposta di bollo che non sia prevista dal D.P.R. 642/72, dal D.P.R. n. 601/73 o da leggi speciali successive. Appare pertanto opportuno, in relazione anche alla solidarietà dell'obbligo del pagamento dell'imposta, sancita dall'art. 22 del D.P.R. 642/72, che il pubblico ufficiale, il quale rilascia un documento esente, indichi sullo stesso l'uso cui sia destinato o la norma esentativa”.

Per quanto concerne lo **stato civile**, nelle note all'art.4 della Tariffa approvata con D.M. 20 agosto 1992, è espressamente prevista l'esenzione dall'imposta per certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive. I certificati anagrafici di cittadinanza desunti da fonti che non sono a disposizione dell'Ufficiale dello Stato Civile (registri anagrafici, liste elettorali politiche, liste di giurati, liste di leva) non possono godere dell'esenzione dal tributo di bollo, beneficio che spetta esclusivamente a quei certificati che non contengono altre attestazioni che quelle risultanti dai registri di cittadinanza.

## **Certificazione richiesta da PP. AA. :**

La norma di riferimento in materia di scambio di certificati fra Pubbliche Amministrazioni è **l'art.16 della Tabella** - allegato B - “Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto” che prevede appunto l'esenzione per atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi e Associazioni, nonchè Comunità montane semprechè vengano tra loro scambiati.

Si trascrive di seguito **la risoluzione della Direzione centrale Affari Giuridici e Cont. Trib.Div.Xn.V/10/603/93 in data 16 novembre 1993:**

“I documenti che le Amministrazioni devono acquisire direttamente, ai sensi del secondo comma dell’art.10 della legge 15/1968 e dei commi 2 e 3 dell’art.18 della legge 241/1990, possono essere redatti senza il pagamento del tributo del bollo nella considerazione che essi non vengono rilasciati all’interessato e che l’art.16 della tabella allegato B) annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, accorda l’esenzione dell’imposta a favore di tutti gli atti e documenti scambiati tra le pubbliche amministrazioni ivi elencate.

L’elenco di amministrazioni di cui al sopra citato art.16 della Tariffa è tassativo: le certificazioni anagrafiche richieste da soggetti non ricompresi in tale elenco devono essere assoggettate al tributo del bollo.

Si indicano di seguito altre risoluzioni e circolari sull’argomento:

### **Certificazione della p.a.**

#### **Risoluzione ministeriale, 12 giugno 1979, n. 291676**

Un’associazione ha chiesto alcuni chiarimenti in ordine al trattamento fiscale per quanto concerne l’imposta di bollo, applicabile ai certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione, su richiesta degli interessati, e alle domande dirette ad ottenerli.

La questione è stata posta con particolare riferimento agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione presso i quali sono tenuti gli elenchi previsti dall’art.19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ai quali si rivolgono, per ottenere certificati necessari all’assunzione obbligatoria, gli appartenenti ad una delle categorie indicate nel titolo I della stessa legge n. 482.

Il quesito è stato infatti formulato per conoscere se i predetti Uffici del lavoro siano obbligati a rilasciare in bollo i cennati certificati nonostante gli interessati li richiedano in carta semplice e se le domande per ottenerli possano essere avanzate anche verbalmente.

Ritiene, al riguardo, la scrivente che, **ove particolari disposizioni prevedano, per casi di specie, la produzione in carta semplice di certificati, attestati, atti e documenti gli organi della pubblica amministrazione, su specifica richiesta degli interessati, devono rilasciarli in esenzione dal bollo.**

Va tuttavia evidenziato che se trattasi di certificati ed altri atti previsti dalla parte I della tariffa, allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che andrebbero soggetti al bollo sin dall’origine, cioè dal momento in cui vengono posti in essere, una volta rilasciati non in bollo, perché così richiesto dagli interessati sulla base di specifiche norme esentative, non possono essere utilizzati per scopi diversi senza che prima vengano regolarizzati presso l’Ufficio del registro col pagamento del tributo dovuto e delle relative penalità.

Ciò in quanto sugli atti e documenti soggetti al tributo in parola sin dall’origine da parte dell’organo che li rilascia, non è data ai contribuenti la facoltà di applicare marche da bollo successivamente all’emissione degli atti e documenti stessi.

Posto quanto sopra, si ritiene altresì, in relazione al quesito proposto, che per effetto della norma contenuta nell’art.14 della tabella allegato B annessa al citato d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 **le**

**domande avanzate dagli interessati agli organi della pubblica amministrazione, intese ad ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti dal tributo di che trattasi, possano essere redatte su carta semplice.**

Per quanto concerne la possibilità o meno di rivolgersi oralmente agli uffici della pubblica amministrazione per chiedere, come nel caso in esame, il rilascio di un certificato, di un attestato ecc., si precisa che la vigente legge di bollo (come, del resto, anche la precedente) non obbliga il contribuente a rivolgersi per iscritto agli organi della pubblica amministrazione, ma stabilisce che il tributo si rende dovuto qualora l'istanza assuma la forma scritta ed in mancanza di un'esplicita norma esentativa che deroghi al disposto dell'art.5, della tariffa allegato A al menzionato decreto presidenziale n. 642 del 1972.

### **Certificati rilasciati dai Comuni**

**Circolare Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, Divisione enti locali, 24 aprile 1984, M.I.A.C. (84) n. 12, prot. N. 5327.151**

- E' stato segnalato a questo Ministero che numerose amministrazioni comunali rilasciano certificati, richiesti dai cittadini in carta libera, con la seguente dicitura prestampata o apposta mediante il seguente timbro: " I certificati in carta libera possono essere utilizzati esclusivamente per gli usi contemplati nella tabella allegato B del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642".
- Al riguardo, pur essendo l'operato dei comuni perfettamente conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia, sarebbe opportuno, al fine di evitare gli abusi prospettati, **che sulla richiesta dei certificati in esenzione del tributo di bollo, venisse precisato dall'interessato l'uso cui essi sono destinati.**
- Inoltre si riterrebbe, parimenti, **opportuna l'apposizione, a cura dell'Ufficio comunale, di detto motivo in calce al documento richiesto.**
- Pertanto, nel sottolineare che a parere dello scrivente non si ravvisano, a tal proposito, impedimenti di carattere normativo, si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza delle amministrazioni comunali con l'invito di adottare le procedure di cui trattasi.

### **Certificazioni dell'Ufficio anagrafe del comune**

**Risoluzione Dir.gen. tasse, 21 novembre 1986, n. 301694**

Con la nota sopradistinta il Comune di..... ha chiesto il parere della scrivente circa il trattamento fiscale, relativo all'imposta di bollo, dei certificati di residenza rilasciati dall'Ufficio anagrafe su richiesta di privati.

Al riguardo si fa presente che per il caso prospettato dal comune per i certificati in oggetto non è prevista alcuna agevolazione tributaria dalla vigente normativa in materia di imposta di bollo. Ciò posto, si dichiara che le certificazioni in argomento, quali atti degli organi di comuni rilasciati ai privati che ne abbiano fatto richiesta, sono soggetti fin dall'origine al tributo di bollo in applicazione al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni.

In merito alla possibilità da parte dell'Ufficio anagrafe di fornire notizie relative a determinate situazioni anagrafiche anziché rilasciare esclusivamente certificazioni su domanda dell'interessato, esula tale argomento dalla competenza di questa Direzione generale.

Si precisa comunque che qualsiasi atto rilasciato da organi comunali, come nel caso di specie il rilascio di notizie anagrafiche, rientra nella sfera applicativa dell'art.6 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e quindi soggetto, sin dall'origine, al tributo di bollo, semprechè non

ricorrano le condizioni esentative indicate nella tabella allegato B annessa al citato decreto presidenziale o in leggi speciali.

### **Servizio di documentazione tributaria**

*Ministero delle Finanze*

TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Risoluzione del 10/11/1990 prot. 450825

#### **Oggetto:**

Bollo. Trattamento di documenti anagrafici emessi dai comuni.

#### **Sintesi:**

La risoluzione ribadisce l'assoggettamento al bollo, di alcuni documenti quali certificati di stato di famiglia e residenza, richiesti per vari scopi (assunzione, atto di nascita, variazioni di indirizzo di titolari di c/c, rilascio di certificati da camere di commercio).

#### **Testo:**

Il Comune di La Loggia, con nota n. 3548 del 14.04.89, ha chiesto di conoscere il trattamento, relativo all'imposta di bollo, dei seguenti documenti anagrafici:

- 1) Certificato di stato di famiglia e/o residenza richiesti da avvocati e procuratori per la notificazione di atti giudiziari;
- 2) Certificato anagrafico richiesto per ricerche presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato;
- 3) Certificato di stato di famiglia e/o residenza richiesto dai datori di lavoro privati ad uso assunzione;
- 4) Certificati di residenza richiesti da banche per variazione di indirizzo dei titolari di conto corrente o di libretti vari di deposito;
- 5) Stato di famiglia da portare all'Ufficio di Stato Civile per la formazione dell'atto di nascita.

Al riguardo si precisa che tutti i documenti anagrafici richiesti per gli usi predetti sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, non essendo per essi prevista alcuna esenzione o agevolazione dalle vigenti norme in materia.

### **Fotocopie degli atti pubblici. Trattamento agli effetti dell'imposta di bollo**

**Risoluzione Ministero delle finanze, 28 gennaio 1993, n. 392105/92**

Con la nota del 24 novembre 1992, prot. N. 21531, il Comune di.....ha chiesto di conoscere il trattamento agli effetti del tributo di bollo delle fotocopie degli atti pubblici rilasciati a richiesta del cittadino.

Al riguardo si prega codesta Intendenza di finanza di voler comunicare al Comune di.....che la vigente normativa sull'imposta di bollo (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni) prevede l'assoggettamento al tributo degli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta (art.4 tariffa approvata con d.m. 20 agosto 1992 allegata al citato d.P.R. 642/1972).

L'eventuale rilascio di copie senza la dichiarazione di conformità all'originale può essere effettuato senza il pagamento del bollo essendo esse soggette all'imposta solo in caso d'uso.

### **Richiesta informazioni anagrafiche**

**Risoluzione Ministero delle finanze, 17 aprile 1996, n. 58/E**

Il Comune di.....Servizi Demografici, Unità anagrafe, ha chiesto di conoscere se possono venire evase in esenzione dall'imposta di bollo le certificazioni anagrafiche richieste da:

- curatore di eredità giacente;
- istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Trieste;

- A.CE.GA.- Azienda comunale elettricità gas acqua.....
- ferrovie dello Stato;
- ENEL;
- Azienda tramvie municipali;
- SIP;

Al riguardo si comunica che i certificati anagrafici sono soggetti al tributo di bollo ai sensi degli articoli 1 e 4 della tariffa dell'imposta di bollo annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992. C'è da tener presente che gli atti in questione rilasciati alle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, nonché alle comunità montane sono esenti dal pagamento del tributo (art.16 della tabella allegato B annessa al citato d.P.R. 642 del 1972).

Poiché nessuno degli enti citati dal Comune di.....appartiene all'elenco di cui all'art.16 soprarichiamato, le certificazioni anagrafiche da questi richieste devono essere assoggettate al tributo di bollo.

Si prega di far conoscere quanto sopra al Comune di.....